



COMUNE DI MODICA



Provincia di Ragusa

Patrimonio dell'Unità

Allegato 5

Prot. N° \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

Oggetto : Relazione sulle modalita' di gestione del servizio Pubblico locale di Gestione dei Parcheggi

Il settore dei servizi pubblici locali ha negli anni subito notevoli trasformazioni: le direttrici di tale processo sono riconducibili, da un lato, alla razionalizzazione delle risorse pubbliche e al miglioramento della qualità dei servizi erogati attraverso il decentramento delle funzioni a scala locale e, dall'altro, alla diffusione di elementi di mercato concorrenziale per incentivare più alti livelli di efficienza ed efficacia. Il cambiamento così avviato ha condotto ad una progressiva riduzione delle forme tradizionali di gestione dei servizi pubblici locali e verso un deciso ricorso alle società miste.

D'altronde, con la pubblicazione del D.L. n. 223/09 il DL. n. 135/09 che, con l'art. 15, ha modificato l'art. 23-bis del DL. n. 122/08 disciplinando la disciplina dei servizi pubblici a rilevanza economica, è stata disciplinata l'ipotesi dell'affidamento a società mista, pubblico-privata, prevedendo la necessità della gara "con doppio oggetto", consistente nella selezione del socio operativo e dell'affidamento del servizio. Il Decreto ha modificato la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di adeguare la disciplina interna all'Ordinamento delle comunità.

E' stato previsto che tale modalità di affidamento rientra tra quelle ordinarie, di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, in linea con la comunicazione interpretativa della Commissione europea del 5 febbraio 2008, sull'applicazione del diritto comunitario negli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, oltre al limite di partecipazione al capitale del socio privato, che non può essere inferiore al 40%.

In particolare, "Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del DL. n. 112/08 adottato con il dpr. N.168/2010 che contiene la seguente disciplina al novellato art. 23-bis.

**Comma 1 – Ambito di applicazione**

E' stato confermato che tale disposizione si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, secondo quanto stabilito dalla disciplina comunitaria, al fine di favorire la più ampia

diffusione dei principi di concorrenza, di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale.

## Comma 2 – Procedure ordinarie di affidamento

Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

- a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali applicati ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;
- b) a società miste, pubblico-private, quando la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lett. a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la gestione del servizio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio pubblico sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (così detta "gara a doppio oggetto").

Sia l'art. 113 del Tuel, che l'art. 23-bis del d.lgs. n. 112/08 convertito con la legge n. 133/2008 ed il "Regolamento di attuazione dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 112/08" adottato con il dpr. N.168/2010 disciplinano infatti "il conferimento della gestione dei servizi pubblici", dettando cioè le regole cui gli Enti devono attenersi nel momento in cui, non potendo o volendo in economia i servizi, decidono di ricorrere a terzi per la gestione dei servizi.

Stante la normativa vigente precedentemente indicata, il conferimento del servizio pubblico di gestione dei parcheggi può avvenire o mediante imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, oppure attraverso società miste, pubblico-private, quando la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

La P.A. infatti deve rispettare sempre il principio dell'autosufficienza per lo svolgimento delle attività e servizi che la stessa deve realizzare. Solo nel momento in cui, per esigenze legate alle risorse umane ed economiche, la gestione diretta non costituisca più la scelta migliore, da un punto di vista dell'efficacia, efficienza e dell'economicità, gli Enti devono valutare se ricorrere al mercato o alla fattispecie eccezionale dell'in house per gestire i propri servizi pubblici.

Da ciò deriva che la partecipazione di pubblico nelle società costituite dagli enti pubblici (società miste) rimane di per sé possibile, ma tale società (anche qualora vi sia un controllo pubblico maggioritario), resta un'ipotesi diversa dalla cosiddetta società in house in quanto non consente di procedere ad un affidamento diretto del servizio e non esime l'amministrazione dal previo espletamento di una gara.

La scelta degli Enti Locali, in merito alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici, può essere espressa esclusivamente con Delibera del Consiglio Comunale. Il Comune può autonomamente decidere, rispetto alla proposta formulata, se utilizzare la possibilità di conferire il servizio mediante procedure competitive ad evidenza pubblica.

A tal proposito si riporta il parere espresso dal Notaio Morello che qui testualmente afferma *“la scelta delle modalità di svolgimento in forma concorrenziale del servizio, se cioè tramite società mista con socio privato o tramite affidamento a terzi, è rimessa all’Ente affidante, nel caso di specie al Comune di Modica, tramite il Consiglio Comunale. Si ritiene che, ai fini della continuità dell’utilizzo del personale esistente, è evidente che l’unica modalità di garanzia è quella della società mista per i motivi sopra esposti”*.

Pertanto, stante la situazione economica e patrimoniale della società che in atto ha gestito il servizio, è da ritenersi che il sistema concorrenziale non rappresenterebbe alcun interesse alla gestione del servizio e pertanto la libera iniziativa economica non risulterebbe idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità mediante la concessione del servizio a terzi (imprese individuali o società interamente private), con conseguenti ricadute negative sugli standard qualitativi, quantitativi a garantire un Servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Si allega, a tal fine alla presente, il business plan importante i dati rilevati dai Bilanci della società Multiservizi srl. e la relazione strategica concernente il sistema integrato di regolamentazione della sosta costituzione di una società mista dell’affidante della P.M. per le parti di pertinenza.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Dott. Angelo Sammito

La presente andrà allegata alla deliberazione di cui ad oggetto: **“RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DAL COMUNE DI MODICA E PERCORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE SOCIETA’ COMUNALI - VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DELL’ARTT. 2 E 3 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24/12/2007 (FINANZIARIA 2008) – AVVIO PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E RIASSETTO.”**